



REGIONE BASILICATA

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani- Seconda Fase

Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA”

AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI

Sommario

Normativa di riferimento	3
Definizioni	10
Premessa	12
1. Finalità e risorse finanziarie disponibili	12
2. L'istituto del Tirocinio extracurricolare	12
3. Durata	13
4. Destinatari	13
5. Soggetti Promotori	14
6. Obblighi del Soggetto Promotore	14
7. Soggetto Ospitante	14
8. Obblighi del soggetto ospitante	15
9. Presentazione delle istanze	17
10. Ammissibilità e Valutazione	17
11. Ammontare del contributo finanziario	19
12. Modalità di attivazione del tirocinio	20
13. Modalità di pagamento	21
15. Responsabilità dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti	24
16. Controlli	25
17. Modifiche dell'Avviso - Revoca	25
18. Monitoraggio	25
19. Trattamento dei dati personali e sistemi informativi	25
20. Informazioni sull'Avviso	26
21. Responsabile unico del procedimento	26
Allegati all'Avviso	26

Normativa di riferimento

- Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile", pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018;
- Decisione C(2020)1844 del 18 marzo 2020;
- Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Risposta al coronavirus Utilizzare ogni euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza;
- Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione 2020/C 212/03;
- Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19 2020/C 235 I/01;

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n.99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183” istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- D.L. n.4/2019 convertito con modificazione dalla Legge n.26 del 28 marzo 2003;
- D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Art.9 del Decreto Legislativo n.150/2015 e art.9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n.92” del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n.4 che, ai sensi dell'art.2 co. 1 del citato D.lgs. n.150/2015, ha approvato:
 - le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n.3 che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del citato d.lgs. 150/2015 e dall'art.7 del citato D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n.237/Segr.DG\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Basilicata risorse pari a €.191.610.955;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n.3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Basilicata ulteriori risorse complessivamente pari a €.217.247.692 per l'attuazione della nuova fase di

Garanzia Giovani;

- Decreto Direttoriale di ANPAL. n.214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD n.237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Nota ANPAL prot. n.12078 del 29/09/2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;
- Secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;
- Nota ANPAL n.0000714 del 18/01/2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l'avvio della seconda fase;
- Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di "Riscontro alla nota prot. n.375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome";
- Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;
- Decisione della Commissione Europea n.C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che ha approvato il Programma Operativo "POR Basilicata FSE" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di €.837.176.347,00 di cui €.627.882.260,00 in quota UE;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.374 del 1 aprile 2014 - Approvazione delle schede descrittive delle qualificazioni per l'offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1019 dell'8 agosto 2014 - Legge Regionale n.33/2003 "Riordino del Sistema Formativo Integrato" - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale;
- Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 - Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – (S.I.A.P.);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.431 del 26 aprile 2016 - Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato - disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del "Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 ("Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva");
- Legge Regionale n.4 del 30 gennaio 2017, Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 21 giugno 2018 che approva l'Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi).e ss.mm.ii;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 30 aprile 2018 - Disciplina per l'accreditamento dei

Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 10 luglio 2018 - Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1107 del 2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – D.G.R. n.497 del 30 Aprile 2014 – D.G.R. n. 631 del 26 Maggio 2014 – Approvazione Piano operativo Regionale e Sistema di Governance;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1686 del 22 dicembre 2015 - Linee guida per l'esecuzione del programma attuativo regionale della Garanzia Giovani;
- Determinazione Dirigenziale n.1447 del 11 settembre 2015 - Disposizioni operative per l’attuazione delle Misure del PAR Basilicata a valere sul programma Garanzia Giovani;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.744 del 29 giugno 2016 - D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione Disposizioni Statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze;
- Delibera della Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017 - Linee Guida in materia di tirocini in materia di Tirocini in applicazione dell'art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Delibera della Giunta Regionale n.1162 del 03 novembre 2017 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani D.G.R. n.1107 del 16 Settembre 2014 e D.G.R. n. 1753 del 29 Dicembre 2015 - Ulteriore modifica;
- Convenzione Rep. n.604 del 4 giugno 2018 regolante l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani sottoscritta tra Regione Basilicata e Anpal;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.593 del 27 giugno 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - presa d'atto scheda allocazione risorse finanziarie della nuova Garanzia Giovani;
- Nota ANPAL n.12913 del 17 ottobre 2018, con cui è stata trasmessa dall’ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani – seconda fase;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 del 20 dicembre 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale Asse I;
- Nota ANPAL n.3320 del 20 marzo 2019 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall’ANPAL in relazione all’Asse 1Bis;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 19 giugno 2019 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani-Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018;
- Nota ANPAL prot. n.4649 del 23 aprile 2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19;
- Convenzione sottoscritta in data 21 settembre 2020 rep. n.489 sottoscritta tra Regione Basilicata

Anpal e Inps regolante l'erogazione dell'indennità della misura 5;

- Deliberazione di Giunta Regionale che approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati.

Definizioni

- **Garanzia Giovani** (Youth Guarantee): la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani invita gli Stati Membri, con tassi di disoccupazione superiori al 25%, a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- **NEET**: (Not engaged in Education, Employment or Training) termine di classificazione statistica, introdotto a livello internazionale all'interno di indagini occupazionali. Ricadono all'interno di questa categoria tutti gli individui al di sotto dei 29 anni di età non iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e non occupati.
- **Asse 1 bis della nuova fase Garanzia Giovani**: è il nuovo asse finanziario a valere su fondi FSE introdotto nella nuova fase della Garanzia Giovani, riguardante le sole regioni meno sviluppate (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) che destina risorse aggiuntive ad una platea più ampia di destinatari comprendente oltre ai NEET i giovani in età 16-35 anni (34 anni e 364 giorni), anche non NEET, in stato di disoccupazione.
- **Presa in carico**: operazione con cui l'operatore dei servizi per il lavoro (Centro per l'Impiego) documenta di avere verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al Programma e dà inizio alle attività previste dal Programma, attivando il fascicolo individuale del giovane, aggiornando telematicamente lo stato del giovane nel portale regionale del lavoro, procedendo alla profilazione (profiling) e avviando i primi servizi di orientamento utili alla compilazione del Piano di Intervento Personalizzato (di seguito PIP) con cui si procederà all'attuazione del Programma.
- **Profilazione (Profiling)**: determinazione del grado di occupabilità funzionale all'individuazione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Il sistema di profiling è gestito dal servizio competente, contestualmente alla presa in carico, ed è strutturato per fasce di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo. I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili.
- **Patto di Servizio Personalizzato (PdS)**: il patto di servizio è lo strumento per formalizzare l'accordo sul progetto personale scelto ed è stipulato tra il Centro per l'Impiego competente e il giovane all'atto della presa in carico, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP)**: adottato in attuazione del Par Garanzia Giovani Basilicata il Piano personalizzato di intervento contiene la pianificazione operativa e la registrazione dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi e con l'indicazione delle singole attività e della loro durata. Il PIP annovera l'insieme di tutti i servizi di cui può fruire la persona nell'ambito delle attività del Piano di Attuazione Garanzia Giovani Basilicata, ed è sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene chiuso a seguito della fruizione dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane.
- **Scheda anagrafico professionale (SAP)**: documento rilasciato dai Centri per l'Impiego che contiene i dati relativi all'esperienze formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva disponibilità, alla certificazione delle sue competenze professionali e alle politiche attive del lavoro di cui è stato destinatario.

- **Fascicolo di progetto:** il fascicolo di progetto è costituito dai documenti relativi al progetto tenuti dal beneficiario. Esso deve contenere la documentazione originale concernente il progetto, dall'assegnazione del finanziamento alla documentazione prodotta nelle successive fasi, la relativa gestione contabile e dei pagamenti, le attestazioni di spesa, i verbali relativi a eventuali controlli, nonché le richieste di rendicontazione parziale o finale con relativa documentazione a corredo (fatture, bonifici, assegni estratti conto, relazioni, registri presenze, ecc.). La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata. Qualora alcuni documenti siano custoditi in originale presso altre unità operative diverse dalla sede dell'ente beneficiario, sarà cura del coordinatore allegare al fascicolo copia conforme della documentazione ed indicare l'ubicazione dell'originale (unità operativa presso la quale è conservata la documentazione).
- **Fascicolo individuale del destinatario:** il fascicolo è costituito dai documenti relativi al destinatario. Esso deve essere conservato dal beneficiario e deve contenere la documentazione originale concernente il destinatario. La documentazione deve essere debitamente e tempestivamente aggiornata.
- **Dossier individuale:** costituisce documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Esso contiene, tra gli altri, i dati identificativi del tirocinante, l'attività oggetto del tirocinio e la valutazione finale dell'esperienza;
- **Progetto Formativo Individuale:** progetto che delinea il percorso formativo del soggetto durante il periodo di tirocinio;
- **Tirocinio:** misura formativa di politica attiva svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Le Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 (di seguito Linee Guida), disciplinano il ricorso al tirocinio nella Regione Basilicata.
- **Soggetto Promotore del tirocinio:** Soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato, individuato tra quelli indicati all'art.4 delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza, tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati.
- **Soggetto Ospitante del tirocinio:** datori di lavoro pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all'art.5 delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017.

Premessa

La Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani.

L'ANPAL Autorità di Gestione del PON IOG, con Decreto Direttoriale n.22 del 17/01/2018 aggiornato con il successivo Decreto Direttoriale n. 24, del 23/01/2019 e s.m.i ha provveduto a ripartire le risorse aggiuntive del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e ha assegnato alla Regione Basilicata ulteriori risorse pari ad €.11.559.148,00 per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani.

La nuova fase del Programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20 settembre 2017 e trasmesse da ANPAL con nota n. prot. 0012064 del 29 settembre 2018.

La Regione Basilicata, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma, con la D.G.R. 1364 del 20/12/2018 così come modificata dalla D.G.R. n.370 del 19/6/2019 ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) di Garanzia Giovani Seconda fase, attribuendo il ruolo di Organismo intermedio alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e assegnando all'Ufficio Politiche del Lavoro la responsabilità dell'attuazione, della gestione, del controllo e del monitoraggio delle misure del Programma.

1. Finalità e risorse finanziarie disponibili

L'istituto del tirocinio è disciplinato in Basilicata dalle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, pubblicata sul BURB n. 45 del 16 novembre 2017 (di seguito Linee Guida).

Con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Basilicata intende favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis.5 -Tirocini extracurricolari) quale misura di politica attiva.

Il finanziamento del presente Avviso è complessivamente pari a €.7.559.148,00 di cui €.3.367.328,00 a valere sull'Asse 1 PON IOG ed €.4.191.820,00 a valere sull'Asse 1 Bis (Asse di finanziamento indirizzato alla realizzazione interventi di contrasto alla disoccupazione giovanile nelle Regioni meno sviluppate e in transizione rivolto anche ad un target di giovani non NEET fino ai 35 anni di età).

2. L'istituto del Tirocinio extracurricolare

I tirocini oggetto del presente Avviso sono integralmente disciplinati dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, nonché dalla scheda di Misura 5 approvata in data 20/09/2017, come modificata con nota Anpal prot n.11274 del 09/08/2019 e dal Regolamento delegato UE 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Di seguito si riportano, a mero titolo informativo, alcune delle principali definizioni e disposizioni.

Il Tirocinio è definito come una Misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro

pubblici o privati che non costituisce rapporto di lavoro, precisando che in nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

Le Linee Guida dispongono, inoltre, che l'attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. Prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI) devono essere debitamente firmati dal promotore e dal soggetto ospitante e consegnati al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione.

3. Durata

La durata massima non può essere superiore a sei mesi e la durata minima non può essere inferiore a due mesi ai sensi della D.G.R. n.1130/2017.

Per i disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91 la durata massima del tirocinio è di 12 mesi.

Per quanto riguarda gli orari di svolgimento del tirocinio, coerentemente con gli obiettivi formativi previsti, si prevede un monte orario mensile di minimo 100 ore e massimo 140 ore (monte orario settimanale: minimo 25 ore - massimo 35 ore).

4. Destinatari

I tirocini oggetto del presente Avviso sono destinati esclusivamente:

1. ai giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
2. ai giovani non NEET di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l'Asse 1 Bis del PAR Basilicata;

I giovani NEET di cui al punto 1 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);
- non frequentare un regolare corso di studi;
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.

I giovani non NEET di cui al punto 2 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);

- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell'Asse 1 bis¹.

Non possono fruire della Misura oggetto del presente Avviso i giovani che:

1. abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
2. abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
3. abbiano con il titolare dell'impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n.7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni. A tal proposito, gli Operatori acquisiranno un'apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii, con la quale i destinatari ed i titolari dei soggetti ospitanti dichiarano la presenza/assenza di vincoli parentali reciproci sino al III grado e affini.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alle Linee guida beneficiari del PAR Garanzia Giovani.

5. Soggetti Promotori

Per l'attuazione della Misura 5 si individuano quali beneficiari i Soggetti promotori, così come individuati dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 e che hanno la possibilità di agire ai sensi dell'avviso operatori.

6. Obblighi del Soggetto Promotore

Il soggetto promotore, come individuato dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017 è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- c) individuare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo in base a quanto previsto all'art.13 delle linee guida di cui alla D.G.R. n.1130/2017;
- d) rispettare gli obblighi e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 12 delle linee guida di cui alla D.G.R. n.1130/2017.

7. Soggetto Ospitante

I datori di lavoro, pubblici o privati, che possiedono i requisiti indicati nelle Linee Guida (art.5) approvate con D.G.R. n.1130/2017 possono ospitare un tirocinio.

Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il

¹ Per Regioni meno sviluppate si intendono Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna

raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

Le Linee Guida prevedono che il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili sia correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:

- a) n.1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) n.2 due tirocinanti per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato compreso tra sei e venti; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presenti nella unità operativa avente non più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

Le Linee Guida dispongono per il soggetto ospitante l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo minimo mensile lordo di tale indennità è fissato in €.500,00 oppure nel caso di tirocinio svolto da soggetti disabili è pari a €.700,00.

Ai fini del presente Avviso la soglia massima dell'indennità mensile è pari ad €.500,00 di cui €.300,00 a carico del PON IOG ed €.200,00, a carico del soggetto ospitante oppure è pari ad €.700,00, di cui €.500,00 a carico del PON IOG ed €.200,00, a carico del soggetto ospitante, per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 letto E) delle Linee Guida Tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017).

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

Ai fini del presente Avviso, l'indennità è corrisposta con il contributo finanziario del PAR Basilicata Garanzia Giovani previo accertamento della avvenuta erogazione della quota che resta a carico del soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier Individuale, in conformità al modulo in Allegato G è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Ai sensi dell'art.14 punto 3 delle Linee Guida ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% delle ore di attività formativa originariamente previste.

8. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- predisporre la Convenzione e il Progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore e il

tirocinante;

- designare un tutor con funzioni di affiancamento al Tirocinante;
- assicurare la realizzazione del percorso di Tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo;
- assicurare al Tirocinante, nella fase di avvio del Tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi prevedendo che, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative;
- collaborare con il soggetto Promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del Tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo: es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente atto e nelle leggi regionali di riferimento in vigore;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- cofinanziare il tirocinio per tutta la sua durata con un importo mensile pari a €.200,00 a titolo di indennità di partecipazione;
- nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attuative attraverso le quali il soggetto ospitante potrà comunque assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative previo accordo con il soggetto promotore, assicurare la copertura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la copertura presso idonea Compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- essere in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- non avere pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le

organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità;

- provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di propria competenza;
- conservare agli atti il registro presenze mensili firmato dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante stesso. Nel registro è contenuta una relazione di sintesi, a cura del tirocinante, sulle attività svolte.

9. Presentazione delle istanze

La procedura adottata per il presente Avviso è quella a sportello. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 19 aprile 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto ospitante nell'ambito di operazioni finanziabili dal PAR Garanzia Giovani Basilicata Seconda Fase, presenta l'istanza di ammissione al contributo finanziario per il pagamento parziale delle indennità di partecipazione dei tirocinanti a valere sulla Misura 5, compilando ed inviando online tramite la piattaforma Avvisi e Bandi all'indirizzo: <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp> la seguente documentazione:

- a) modulo di richiesta, di cui si riporta a mero titolo informativo il formato cartaceo in Allegato A, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ospitante (formato P7m) secondo le specifiche in vigore disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, contenente i dati anagrafici del soggetto ospitante e l'indicazione della sede operativa di svolgimento del tirocinio, degli obiettivi formativi, il profilo professionale previsto e il corrispondente numero di tirocinanti;
- b) l'impegno alla stipula della convenzione in caso di ammissione dell'istanza, in conformità al modulo in allegato B1 con dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto ospitante, allegando il documento identificativo del firmatario.

10. Ammissibilità e Valutazione

L'istruttoria di ricevibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti saranno effettuate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento dalla Direzione Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.

L'istruttoria di ricevibilità sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:

- a) rispetto delle modalità di presentazione delle istanze prescritte al par. 9 del presente Avviso;
- b) rispetto dei requisiti di cui alle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017;
- c) indicazione di un soggetto promotore coerente con le prescrizioni del paragrafo 3, del presente Avviso;
- d) completezza della documentazione richiesta dal presente Avviso.

L'esito delle verifiche di ricevibilità viene riportato in un apposito verbale con relativa reportistica.

A conclusione della fase istruttoria di ricevibilità, il Nucleo di valutazione procederà alla fase di analisi e valutazione della coerenza degli obiettivi formativi, dei profili professionali richiesti e del numero di tirocinanti rispetto alle funzioni ed alle dimensioni del soggetto ospitante.

A tale scopo il Nucleo ai fini della valutazione si baserà sui seguenti criteri:

- 1) Giudizio sull'attività prevista (obiettivi, metodologie di intervento, modalità organizzative)
- 2) Competenza professionale del tutor
- 3) Profilatura dei destinatari

Il nucleo di valutazione utilizzerà la seguente griglia di valutazione:

<i>Criteria di dettaglio</i>		<i>Punteggio</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
1. Giudizio sull'attività prevista (obiettivi, metodologie di intervento, modalità organizzative)	Ottimo		
	Buono		
	Sufficiente		
	Insufficiente		
2. Competenze professionali del tutor	Ottimo		
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
3. Profilatura dei destinatari	Profilo 4		
	Profilo 3		
	Profilo 2		
	Profilo 1		
	TOTALE		

I punteggi dei singoli indicatori verranno attribuiti come dettagliato di seguito:

Giudizio sull'attività prevista (obiettivi, metodologie di intervento, modalità organizzative)

- Ottimo: 15 punti
- Buono: 10 punti
- Sufficiente: 6 punti
- Insufficiente: 0 punti

Competenza professionale del tutor del soggetto ospitante

I punteggi saranno assegnati in base alle seguenti indicazioni:

- Giudizio ottimo: 5 punti
- Giudizio buono: 3 punti
- Giudizio discreto: 2 punti
- Giudizio sufficiente: 1 punto
- Giudizio insufficiente: 0 punti

Profilatura dei destinatari

- Profilo 4 5 punti
- Profilo 3 3 punti
- Profilo 2 2 punti
- Profilo 1 1 punto

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 25, il punteggio minimo per essere ammessi è pari a 15.

All'esito delle fasi di valutazione, Il Nucleo di valutazione predisporrà appositi elenchi relativi alle istanze

ritenute ammissibili e quelle non ammissibili, e li trasmetterà all'Ufficio politiche del Lavoro, che provvederà ad approvarli con un formale provvedimento. Detto provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e avrà valore di notifica per i soggetti interessati.

Per le proposte ammissibili la Regione Basilicata riconoscerà il contributo finanziario, nei limiti indicati al successivo paragrafo 12, per il pagamento parziale delle indennità di partecipazione dei tirocinanti per i profili professionali e per il numero di tirocinanti coerenti con le funzioni e dimensioni del soggetto ospitante.

In particolare, il numero dei tirocinanti ammessi non potrà in nessun caso superare i limiti di cui all'art.8 delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017.

Sarà cura dei soggetti ospitanti, procedere alla selezione dei candidati mediante la valutazione dell'adeguatezza dei curricula dei candidati al fine di garantire la più ampia trasparenza.

I contributi di cui al paragrafo 1 del presente Avviso sono riconosciuti secondo le prescrizioni di cui al seguente paragrafo 11.

11. Ammontare del contributo finanziario

Ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. Pertanto, al fine di promuovere e sostenere l'attivazione di tirocini in favore dei giovani iscritti al Programma, il PAR Garanzia Giovani Seconda Fase riconosce al tirocinante:

- a) un importo pari ad €.300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR Basilicata a parziale copertura della indennità di partecipazione minima prevista dalle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento. I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante.
- b) Un importo a copertura dell'indennità pari ad €.500,00 mensili per massimo di 12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91, a valere sul PAR Basilicata I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante.

I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico del soggetto ospitante.

È inoltre riconosciuta al soggetto promotore del tirocinio una remunerazione di premialità per ogni giovane tirocinante, variabile in relazione alla fascia di profiling secondo i parametri di seguito indicati:

- a) Basso: €.200;
- b) Medio basso: €.300;
- c) Medio Alto: €.400;

d) Alto: €.500.

La classificazione del profiling è parametrata sulla base di quanto stabilito dal Decreto n.313/2019, nelle quattro fasce che misurano la distanza dal mercato del lavoro in termini di occupabilità. L'attribuzione del giovane alla fascia è effettuata dall'ANPAL sulla base delle informazioni fornite dal giovane e trasmesse dall'operatore responsabile della sua presa in carico.

Il riconoscimento della premialità al soggetto promotore è subordinata alla presentazione della documentazione indicata nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR Garanzia Giovani.

Si ricorda inoltre che, ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130/2017, se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

12. Modalità di attivazione del tirocinio

A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui al precedente paragrafo 10, la proposta di tirocinio è pubblicata, in forma di annuncio, *vacancy*, dal soggetto ospitante direttamente o tramite il soggetto promotore, sul portale Cliclavoro Basilicata, compilando il form di proposta e selezionando nell'apposita casella dello stesso la dizione "Garanzia Giovani". La *vacancy* dovrà restare disponibile sul portale per la raccolta delle candidature per un minimo di 10 giorni.

A seguito della pubblicazione della *vacancy* si potranno raccogliere le candidature dei giovani, corredate dei rispettivi curricula compilati nell'apposita sezione del portale Cliclavoro Basilicata. Le candidature potranno essere inviate al portale direttamente dai destinatari o dagli operatori che li hanno presi in carico, compilando il form di candidatura e selezionando nell'apposita casella dello stesso la dizione "Garanzia Giovani".

Il soggetto ospitante pubblico, ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130/2017, deve procedere alla selezione delle candidature pervenute in adesione alle *vacancy*.

Una volta completate le operazioni di individuazione dei tirocinanti, il soggetto ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, avrà cura di verificare che risultino completate tutte le procedure prescritte per l'attivazione delle misure del PAR Garanzia Giovani Basilicata di cui alla D.G.R. n.370/2019.

Si tratta delle operazioni conseguenti all'adesione del giovane al Programma, registrate tramite gli applicativi SIL Basil, Cliclavoro Basilicata e SiGGBas, consistenti: nella presa in carico, profilazione, autocertificazione e/o verifica del possesso dei requisiti dello status di NEET e/o non NEET, autocertificazione e/o verifica e attestazione dello stato di NEET e/o non NEET al momento dell'adesione ovvero al momento dell'avvio della Misura, invio del PIP contenente la Misura, aggiornamento nella SAP dell'attivazione della Misura.

Le suddette operazioni sono tutte da svolgere obbligatoriamente a cura dell'operatore scelto dal giovane aderente alla Garanzia Giovani.

Documentazione obbligatoria che deve essere presente nel SiGGBas

Fascicolo di progetto del beneficiario:

- a) Provvedimento di ammissione dell'istanza del soggetto ospitante;
- b) Convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore secondo lo schema in Allegato B.

Fascicolo individuale del destinatario:

- a) Scheda Anagrafico Professionale (SAP) attestante la presa in carico nel Programma Garanzia Giovani;
- b) Piano di Intervento Personalizzato (PIP) inviato dal servizio competente contenente la valorizzazione dei dati relativi alla Misura 5 e l'indicazione del soggetto promotore;
- c) Check list attestante il possesso di requisiti NEET o, in caso di non NEET, check list di verifica possesso dei requisiti di non NEET, alla data della adesione e alla data di invio del PIP;
- d) Autocertificazione possesso requisiti status NEET o, in caso di non NEET, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giovane ai sensi del DPR n.445/2000, circa il possesso dei requisiti di non NEET (alla data di registrazione e all'avvio della Misura);
- e) Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini tra il giovane e il datore di lavoro.

I soggetti ospitanti attivano i tirocini seguendo la procedura di cui alle Linee Guida, con l'invio al sistema informativo CO presente sul portale SIL Basilicata, per ciascun tirocinante, della Comunicazione Obbligatoria con modulo Unilav, con allegati la Convenzione (Allegato B) tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e il Progetto formativo compilato e sottoscritto secondo lo schema, Allegato C.

Il riconoscimento definitivo dell'ammissibilità delle misure inserite nel PIP e della relativa spesa avviene, solo a seguito del completamento delle verifiche amministrative contabili effettuate dall'Amministrazione e dalle autorità di controllo competenti.

L'operatore che ha in carico il giovane è tenuto all'aggiornamento della sezione 6 della SAP indicando la misura attivata.

13. Modalità di pagamento

Il contributo mensile di cui al paragrafo 11 del presente Avviso finanziato dal PAR Basilicata in favore dei tirocinanti a parziale copertura dell'indennità di partecipazione, sarà erogato mensilmente attraverso l'INPS in convenzione con la Regione Basilicata.

La Regione comunica all'INPS, entro il giorno 20 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità, relativamente al mese precedente. Tale comunicazione avviene tramite inserimento dei dati nel Sistema Informativo Percettori, cui la Regione già accede con modalità online tramite sito istituzionale.

Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale, l'INPS verifica l'importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell'indennità di tirocinio, viene erogato l'ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell'indennità superi i 10 (dieci) euro, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Il contributo mensile di €.200 di cui al paragrafo 12 del presente Avviso finanziato dal PAR Basilicata in favore dei tirocinanti a copertura dell'indennità di partecipazione, sarà erogato entro il 15 del mese successivo dal soggetto ospitante con l'emissione di cedolini e/o altra idonea documentazione e relativa tracciabilità (es. estratto conto bancario dell'azienda, copia bonifico ecc.), comprovante il pagamento.

L'Ufficio Politiche del Lavoro competente, accertata la regolarità di svolgimento delle operazioni di pubblicizzazione degli annunci, l'avvenuta registrazione dei PIP, l'invio da parte dell'ospitante del modulo Unilav con allegati la Convenzione e il Progetto formativo dei tirocinanti, ed acquisiti i registri per la verifica delle presenze dei tirocinanti, autorizza con proprio atto il pagamento delle quote di indennità di partecipazione ai tirocinanti da parte dell'INPS.

Le autorizzazioni di pagamento saranno trasmesse all'INPS dall'Ufficio Politiche del Lavoro con cadenza mensile, successivamente all'inizio di svolgimento del tirocinio e solo previa acquisizione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione della spesa ed indicata nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR GG.

L'INPS, in qualità di mero ente pagatore, provvede ad erogare ai giovani tirocinanti nominativamente indicati dalla Regione, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio come stabilita dalla Regione per ciascun destinatario, previa verifica esclusivamente della congruenza dei dati anagrafici (Art.3, comma 4, della convenzione sottoscritta tra Regione, INPS ed ANPAL).

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità, così come previsto dalla D.G.R. n.1130/2017, è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. La riparametrazione è effettuata sulla base delle ore effettivamente svolte.

Il corrispettivo della premialità in favore del soggetto promotore sarà erogato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio, previa consegna di tutta la documentazione prevista nel presente Avviso ed indicata nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR GG.

L'operatore dei servizi per il lavoro che ha in carico il tirocinante per il quale è stato attivato il tirocinio è tenuto ad inviare al sistema informativo regionale, tramite la piattaforma ClicLavoro del SIL Basilicata, la Scheda Politiche Attive, sezione 6 relativa al tirocinante, debitamente compilata ai fini della chiusura del PIP e delle operazioni di pagamento, rendicontazione e monitoraggio previste per la Misura 5 del PAR Basilicata.

A partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio all'ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

La domanda di rimborso è trasmessa e registrata sul sistema informativo SiGGBas come di seguito dettagliato:

Documentazione che deve risultare presente nel sistema informativo SiGGBas ai fini del riconoscimento dei contributi finanziati dal PAR Basilicata:

La Regione Basilicata tramite un protocollo di colloquio trasferirà i dati dal Sistema Informativo SiGGBas al Sigma per la rendicontazione e la presentazione delle domande di rimborso in richiamo alle linee guida della rendicontazione fase II di Garanzia Giovani.

Per il pagamento al tirocinante del contributo all'indennità di partecipazione:

- a) Determinazione Dirigenziale di autorizzazione al pagamento dell'indennità in favore del destinatario;

- b) UNILAV di inizio tirocinio con allegati Convenzione e PFI;
- c) Piano di intervento personalizzato (PIP);
- d) Scheda Anagrafico Professionale (SAP) attestante la presa in carico nel Programma Garanzia Giovani e l'avvio della misura;
- e) Progetto Formativo Individuale (Allegato B);
- f) Attestazione di avvenuto pagamento da parte del soggetto ospitante delle indennità mensili di partecipazione secondo lo schema in Allegato H;
- g) Registro delle presenze del tirocinio con firma di presenza secondo lo schema in Allegato E;
- h) Riepilogo mensile delle presenze con indicazione sul sistema informativo del monte ore mensile frequentato secondo lo schema in Allegato F.

Per il pagamento della premialità al soggetto promotore:

- a) Domanda di pagamento del contributo finanziario con allegata documentazione contabile intestato a Regione Basilicata, recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON IOG e della misura finanziata (servizio di promozione- Scheda 5 - Tirocinio extracurricolare – PAR Basilicata);

Per ciascun tirocinante in elenco di cui alla lettera b):

- b) Registro presenze mensile secondo lo schema in Allegato E;
- c) Riepilogo mensile delle presenze secondo lo schema in Allegato F;
- d) Relazione finale e idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante trasmesse dal soggetto ospitante, per i tirocini completati;
- e) Attestato di fine tirocinio secondo lo schema in Allegato G.

In caso di combinazione della misura 5 con la misura 3, prima del momento della conclusione delle attività riferite alla misura 3, il soggetto beneficiario dovrà redigere la relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti – Misure n.3- Accompagnamento al lavoro di cui all'allegato L al presente avviso A tal proposito si precisa quanto segue:

In caso di attivazione di un contratto in seguito al tirocinio (misura 5 + misura 3), per l'individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il soggetto promotore, occorre in primo luogo precisare che le regole devono essere indipendenti dal fatto che le misure siano erogate nell'ambito dello stesso percorso (1 Patto di servizio; 1 adesione) ovvero nell'ambito di due o più percorsi Garanzia Giovani (2 o più Patti di Servizio; 2 o più adesioni).

Occorre invece tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle due misure:

1. identificazione degli operatori che erogano le misure: il medesimo operatore eroga le due misure; le misure sono erogate da due operatori diversi;
2. identificazione dell'azienda presso la quale il giovane NEET e/o non NEET svolge l'esperienza di tirocinio e dalla quale viene in seguito assunto: medesima o diversa azienda;
3. lasso temporale tra la conclusione del tirocinio e l'attivazione del contratto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Di seguito si riporta lo schema di riconoscimento di remunerazione dell'attuazione in combinazione delle due misure, che, nell'ottica di prevenire abusi e di ottimizzare le risorse da destinare a sostegno della occupazione dei giovani, si intende adottare.

ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO IN SEGUITO AL TIROCINIO (5 + 3)				
Tempi invio CO	Stessa azienda Stesso operatore accreditato	Stessa azienda Diversi operatori accreditati	Diversa azienda Stesso operatore accreditato	Diversa azienda Diversi operatori accreditati
CO entro 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 3 (caso a)	3 al primo operatore (caso b)	Remunerazione 4 5 + 3 (caso c)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso d)
Remunerazione CO oltre i 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 5 (caso e)	Remunerazione 5 al primo operatore (caso f)	Remunerazione 5 + 3 (caso g)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso h)

In ogni caso l'erogazione del contributo avverrà solo in seguito all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dagli uffici competenti Regionali registrati in apposite checklist e nei relativi verbali in conformità a quanto disposto dal Manuale dei controlli del PAR GG.

15. Responsabilità dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti

I soggetti promotori e i soggetti ospitanti, ognuno per la parte di propria competenza, sono responsabili della corretta esecuzione delle attività finanziate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi e delle dichiarazioni rese. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca del contributo finanziario concesso:

- avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal PAR e dal presente Avviso;
- presentare la documentazione a prova dello svolgimento delle attività indicata nel presente Avviso e nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR GG;
- trasmettere tempestivamente le comunicazioni di cui all'Allegato I all'indirizzo e-mail di cui al par. 19 del presente Avviso;
- inviare, nelle ipotesi di interruzione del tirocinio la comunicazione di cessazione sulla piattaforma CO del SIL Basilicata;
- consentire i controlli del personale all'uopo dedicato;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate nei tempi e con le modalità indicata nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR GG;
- assicurare il caricamento dei dati sui sistemi informativi della Regione da questaindicati;
- inserire in modo evidente i loghi dell'UE, del Programma Garanzia Giovani, dell'ANPAL e della Regione Basilicata, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE)

n.1303/2013 e n.1304/2013), e dalle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i giovani in collaborazione con le Regioni.

16. Controlli

I controlli sull'attuazione delle attività di tirocinio di cui al presente Avviso sono disciplinati in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art.67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art.14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, e con il PAR Nuova Garanzia Giovani, di cui alla D.G.R. n.370 del 19/6/2019, ed individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PAR GG e nella manualistica di riferimento.

17. Modifiche dell'Avviso - Revoca

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

18. Monitoraggio

I soggetti beneficiari ammessi al presente Avviso hanno l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti nei successivi atti di attuazione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui ai Regolamenti Comunitari in vigore. I beneficiari devono utilizzare a tal fine la piattaforma di monitoraggio del SIL Basilicata per il trasferimento all'Amministrazione Regionale dei dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei tirocini. A tal fine sarà fornito dall'Amministrazione un accesso alla piattaforma con profilo dedicato alle operazioni di monitoraggio per lo specifico tirocinio ammesso a finanziamento. In particolare, i beneficiari hanno l'obbligo di implementare il sistema informativo attraverso l'inserimento sia dei dati qualitativi che quantitativi, in tutte le sezioni previste dal sistema per le singole operazioni finanziate. Il mancato inserimento dei dati informativi richiesti non consente il riconoscimento della spesa.

19. Trattamento dei dati personali e sistemi informativi

Con particolare riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali, i proponenti devono garantire che il trattamento di questi avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale a tutela della privacy, ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell'applicazione del Reg. (UE) n. 2016/679 ha visto la modifica e l'aggiornamento del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con il D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I soggetti attuatori (soggetti promotori e soggetti ospitanti) sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria

e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. L'Amministrazione Regionale comunica ai beneficiari, nell'ambito delle singole procedure, le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali, provvedendo a trasmettere, ove necessario, apposita informativa sul trattamento dei dati ai fini dell'acquisizione del consenso, a comunicare i riferimenti del responsabile e/o titolare del trattamento, ecc.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, il Dirigente Delegato per il trattamento dei dati è il dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del lavoro. Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

20. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) e sul sito <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.14/2009 e ss.mm.ii., nonché alla regolazione normativa, regolamentare ed amministrativa vigente in materia.

Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente Avviso, entro la scadenza del termine ultimo, al seguente indirizzo di posta elettronica garanzia.giovani@regione.basilicata.it.

Le risposte saranno pubblicate periodicamente sui siti indicati nelle sezioni dedicate all'Avviso.

21. Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è il Funzionario Caterina Pisani e-mail: caterina.pisani@regione.basilicata.it ed è incaricato del trattamento dei dati.

22. Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Potenza.

Allegati all'Avviso

- Allegato A Istanza di partecipazione
- Allegato B Schema di Convenzione
- Allegato B1 Dichiarazione di impegno alla stipula di convenzione
- Allegato B2 Dichiarazione vincoli di parentela
- Allegato C Schema di Progetto Formativo Individuale
- Allegato D Dossier Individuale di tirocinio
- Allegato E Registro delle presenze
- Allegato F Riepilogo mensile delle presenze
- Allegato G Attestato di fine tirocinio
- Allegato H Attestazione di avvenuto pagamento indennità
- Allegato I Comunicazioni sui tirocini
- Allegato L Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti misura n.3 "accompagnamento al lavoro"